

A. 20_3

**Decreto Ministero delle Attività Produttive
N. 007/2002**

N° 007/2002



*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.15;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 concernente la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 1996, n.354, concernente il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.P.C.M. 4 agosto 1999, recante l'approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.A., di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e delle relative modalità di alienazione;

VISTI i decreti di questo Ministero 23 giugno 1993 e 20 dicembre 1993, con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire gli interventi per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano;

VISTO il decreto di questo Ministero 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad INTERPOWER S.p.A., società del gruppo ENEL, la titolarità delle autorizzazioni concernenti alcune centrali termoelettriche, tra cui la centrale termoelettrica sopra menzionata;

VISTO il decreto di questo Ministero N°116/2000 del 17 ottobre 2000 con il quale l'INTERPOWER S.p.A. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio ordinario delle sezioni nn.1 e 2 della centrale in questione;

VISTA l'istanza documentata del 22 agosto 2000 con la quale INTERPOWER S.p.A. - con sede in Roma, Via G. B. Martini, 3, cod.fisc.05848387009 - ha chiesto per la centrale termoelettrica, sopra indicata, l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni n.1 e n.2 mediante l'installazione di due turbogas da 250 MW circa ciascuno, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da INTERPOWER S.p.A., formalizzato con le note n.8912/VIA/A.0.13.B. e n.10541/VIA/A.0.13.B., rispettivamente del 9 agosto 2001 e 8 ottobre 2001;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha, tra l'altro, ritenuto che *"non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA"*, purché siano rispettate le prescrizioni indicate nella verifica medesima;

VISTA la richiesta in data 12 settembre 2001, n.220572, con la quale è stato chiesto il parere di tutte le Amministrazioni interessate;

VISTI il parere favorevole formulato dalla Regione Liguria, con nota del 12 novembre 2001;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire i pareri non ancora pervenuti, è stata indetta una Conferenza di servizi per il 12 febbraio 2002;

VISTO il resoconto verbale, conclusivo della citata Conferenza di servizi, nel quale è stata formalizzata l'unanime determinazione di assentire alla richiesta dell'INTERPOWER S.p.A., previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni dettate al riguardo;

VISTA la nota della Provincia di Savona del 5 aprile 2002, prot. n. 14435/02, in ordine al predetto resoconto della Conferenza di Servizi, concernente principalmente osservazioni in ordine alle prescrizioni alle quali subordinare il provvedimento di autorizzazione;

VISTA, altresì, la successiva determinazione del Consiglio Provinciale, di concerto con la Giunta, con la quale, tra l'altro, viene ritenuto opportuno *"sollecitare con la massima urgenza la definitiva approvazione del decreto di autorizzazione alla trasformazione a metano"*

con ciclo combinato della centrale Interpower di Vado Ligure”;

CONSIDERATO che in ordine al resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 7 marzo 2002, è pervenuta alcuna ulteriore osservazione e, pertanto, il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

L'INTERPOWER S.p.A. - con sede in Roma, Via G. B. Martini, 3, cod.fisc.05848387009 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni nn.1 e 2 della propria centrale termoelettrica sita nel territorio dei comuni di Vado Ligure e Quiliano, in provincia di Savona, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna, nonché al loro successivo esercizio.

L'INTERPOWER S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel sito indicato nella corografia unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

Sezioni a ciclo combinato

1) Ogni sezione turbogas deve rispettare, per condizioni di esercizio tra il 70% e il 100% della potenza nominale, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO _x (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm ³



- ✓ Per tutte le altre condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento ed arresto, individuate da un valore di minimo tecnico indicato dall'esercente con dichiarazione formale prima dell'avvio, i suddetti valore limite per NO_x e CO sono entrambi fissati a 50 mg/Nm³.
- ✓ Le sezioni devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale;
- 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata di dodici mesi, periodo da collocare a seguito della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88; i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera; *MESSA A REGIME*
- 3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2), del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990;
- ✓ 4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) nonché il monitoraggio dei valori del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;
- ✓ 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 7) L'esercente predispone un programma di monitoraggio, dei microinquinanti nelle emissioni in atmosfera, per i parametri e secondo le modalità già definite con la Provincia di Savona;
- 8) L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri *Eco Management and Audit Scheme (EMAS)* di cui al Regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;
- 9) L'esercente, entro 5 anni di esercizio della centrale nel nuovo assetto, presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Liguria e alla Provincia di Savona una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili al momento, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. n.372/99;

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

10) L'esercente deve predisporre il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Sezioni termoelettriche a vapore

11) Le sezioni termoelettriche 3 e 4 rispettano i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 6% per combustibili solidi e al 3% per gli altri combustibili:

SO ₂	400 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Polveri	50 mg/Nm ³

Nel corso d'esercizio delle predette sezioni si effettuano le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di ossido di zolfo (SO₂), di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂), di polveri e devono essere monitorati i valori del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative sono esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

12) Per la verifica del rispetto dei valori limite di cui al punto 13), si fa riferimento ai criteri previsti dall'art.14 del DM 8 maggio 1989, (pubblicato nella G.U. del 30 maggio 1989, n.124), in relazione ai quali le fasi di avviamento e di arresto sono individuate dai parametri dichiarati dall'esercente dell'impianto, ai sensi dell'art.1, comma 3, del DM 21 dicembre 1995, attualmente pari a 130 MW per sezione;

13) Nell'ambito del piano di recupero ed risanamento ambientale di cui al punto 4 del parere espresso dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio-Servizio VIA con nota n.10541/VI/A.0.13.B dell'8 ottobre 2001, la Società dovrà presentare un progetto del parco carbonile asservito alla centrale, finalizzato ad un contenimento delle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stesso;

14) Per quanto non contemplato o diversamente disposto nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio-Servizio VIA con la nota n.8912/VI/A.0.13.B del 9 agosto 2001 e successiva integrazione con nota n.10541/VI/A.0.13.B dell'8 ottobre 2001.

CARBONILE

I lavori di realizzazione delle due sezioni dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con la richiesta formulata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. e con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il 30 aprile 2004. La prima sezione entra in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 31 marzo 2006 e la seconda sezione entro il 30 giugno 2006, dandone preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona e ai Comuni di Vado Ligure e Quiliano.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio del nuovo impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possono alterare significativamente il programma dei lavori, viene trasmesso al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Copia di tale rapporto è altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione, Provincia e Comuni territorialmente interessati.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, Il - 9 MAG. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio M. FANELLI)

Tullio M. Fanelli


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia composta da n. otto fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 09.05.2002 JL FUNZIONARIO

Luigi Ferraro

STATO
AVANZAMENTO
LAVORI
+
RELAZIONE ANNUALE
X REGIONE LIGURIA
(V. DOC. 11A)



Muffato

V. de Garofoli

Zinola

Vado Ligure

AREA CTE DI VADO LIGURE

San Genesio

ROSAGGIO

Custo

Bergeggi

Punta delle Grotte

Punta Pradolini

Punta del Mislato

Maremma

Punta S. Antonio



G

2

MILITARE